

zione comunitaria — la quale, anticipando considerazioni successive, è quella che appare con maggiore chiarezza dal testo costituzionale — possono riferirsi, nella misura e con le avvertenze che precedono, anche alla concezione assembleare delle autonomie locali.

5. *I caratteri essenziali della disciplina costituzionale delle autonomie locali rispetto alle tre concezioni sopra indicate*

La sommaria ricostruzione dei tre orientamenti di cui si è detto serve ora allo scopo di entrare nel merito della disciplina costituzionale, avendo qualche punto di riferimento tratto dal dibattito politico-istituzionale attuale, evitando quindi di dover andare alla ricerca di un astratto (e magari inutile) « modello costituzionale ».

È ampiamente noto che il recente rinnovato interesse in sede scientifica per il tema delle autonomie locali ha ruotato sulla precedentemente trascurata disposizione dell'art. 5 della Costituzione. Il « riconoscimento » da parte della « Repubblica » delle autonomie locali è stato inteso nell'ottica che si è detta comunitaria. Ed in effetti non può sfuggire prima di tutto che il « riconoscimento » deve presumibilmente attenersi ad una realtà pregiuridica, collocata al livello dell'organizzazione sociale. Ed inoltre il riferimento alla « Repubblica », in luogo dello Stato-persona, determina l'abbandono di una prospettiva incentrata troppo strettamente sulla giustapposizione di enti pubblici. La dialettica ed il pluralismo, secondo l'art. 5, non sono dunque soltanto interni alle istituzioni, ma concernono le articolazioni della società. L'autonomia non è riconosciuta ad enti in quanto tali, ma prima di tutto alle comunità locali, anche se poi (ma ciò appare di secondaria importanza) l'art. 114 provvede alla entificazione delle autonomie locali costituzionalmente necessarie, affermando che la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni. L'accostamento delle Regioni agli enti locali minori in questo articolo — è bene sottolinearlo subito — non è affatto casuale: a parte le differenti specifiche discipline, pare sussistere una logica unitariamente determinata, riguardante tutti e tre gli enti indicati nell'art. 114.